



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - GIOVEDÌ, 29 MAGGIO 2008

3° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Sommario

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 19 MAGGIO 2008 - N. 8/7277 (4.6.4/4.3.0)
Interventi regionali per l'attività agrituristica - Approvazione del bando di selezione per i
progetti di sviluppo agrituristico delle aziende agricole ubicate nei poli urbani 43

Anno XXXVIII - N. 110 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2008031)

(4.6.4/4.3.0)

D.g.r. 19 maggio 2008 - n. 8/7277**Interventi regionali per l'attività agrituristica – Approvazione del bando di selezione per i progetti di sviluppo agrituristico delle aziende agricole ubicate nei poli urbani**

LA GIUNTA REGIONALE

Preso atto:

- del Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell'VIII legislatura che al capitolo «Competitività» illustra le linee strategiche dell'azione regionale per lo sviluppo socio-economico dei vari comparti produttivi;
- del DPEFR 2008/2010 che all'asse 3.7 «Sistema agroalimentare e sistema forestale» presenta, quale attività volta allo sviluppo della diversificazione e della multifunzionalità nel settore agricolo, l'attività agrituristica;

Preso atto della l.r. 7/2000 «Norme per gli interventi regionali in agricoltura» che all'art. 13 «Sostegno all'attività dell'agriturismo» promuove tale attività quale volano economico finalizzato a favorire la diversificazione in ambito agricolo, a sostenere il reddito degli agricoltori e a promuovere la cultura rurale;

Visto il Reg. (CE) 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007/2013 della Regione Lombardia approvato il 18 ottobre 2007 con decisione C (2007) 4663 che nell'ambito dell'asse III alla misura 311 prevede l'attività agrituristica;

Vista la legge nazionale 20 febbraio 2006 n. 96 «Disciplina dell'agriturismo»;

Vista la legge regionale 8 giugno 2007 n. 10 «Disciplina regionale dell'agriturismo» che definisce all'art. 2 le attività agrituristiche;

Preso atto che sono beneficiarie del sostegno economico offerto dalla misura 311 – sottomisura Agriturismo del PSR 2007/2013 solo le aziende presenti in alcune aree del territorio regionale e che da tale finanziamento sono escluse le aziende ubicate nei poli urbani;

Considerato che le aziende agricole situate nei comuni inseriti nei poli urbani, esclusi i 47 comuni svantaggiati dell'area A del PSR 2007/2013, necessitano dell'introduzione di attività di diversificazione volte alla permanenza di queste stesse aziende in territori che presentano una forte competitività, oltre che economica, in termini di suolo e di risorse naturali;

Rilevata quindi dal dirigente proponente la necessità di finanziare anche i progetti delle aziende agricole situate nei poli urbani per l'attuazione di interventi mirati allo sviluppo dell'agriturismo in queste aree;

Considerata la necessità di predisporre apposito bando di selezione per i progetti di sviluppo agrituristico delle aziende ubicate nei Comuni compresi nei poli urbani;

Dato atto che il dirigente proponente ha predisposto il bando di selezione per i progetti di sviluppo agrituristico presentati dalle aziende ubicate nei comuni compresi nei poli urbani, bando allegato al presente atto che ne costituisce parte integrante;

Preso atto che per il finanziamento dell'attività agrituristica nei poli urbani il contributo è concesso in regime «*de minimis*» attraverso il Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore, pubblicato sulla GUUE L 379 del 28 dicembre 2006;

Verificata dal dirigente del servizio proponente la disponibilità economica pari a € 800.000,00 per l'anno 2008 per finanziare detti piani di sviluppo agrituristico sul capitolo 5387 del bilancio regionale 2008, capitolo che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

Visto l'art. 72 della legge 289 del 27 dicembre 2002 (legge finanziaria 2003) che prevede le modalità di concessione del contributo;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Recepite le premesse:

1. di approvare il bando di selezione dei progetti di sviluppo agrituristico per le aziende agricole ubicate nei poli urbani, esclusi i 47 comuni svantaggiati dell'area A, così come identificati dal PSR 2007/2013, bando allegato al presente atto che ne costituisce parte integrante;

2. che le domande di finanziamento potranno essere presentate dal giorno successivo alla pubblicazione del bando di selezione dei progetti di sviluppo agrituristico sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia fino al 18 luglio 2008;

3. di finanziare per una somma pari a € 800.000,00 detti piani di sviluppo agrituristico per l'anno 2008 sul capitolo 5387 – bilancio 2008, capitolo che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

4. di disporre la pubblicazione del bando di selezione dei progetti di sviluppo agrituristico allegato al presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

_____ • _____

**Bando di selezione dei progetti
di sviluppo agrituristico**

**MISURA AGRITURISMO
AIUTI DI STATO**

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

INDICE

3. Finalità ed obiettivi
4. Chi può presentare domanda
 - 4.1 Chi non può presentare domanda
5. Condizioni per essere ammessi al finanziamento
6. Interventi ammissibili
 - 6.1 Spese generali
 - 6.2 Lavori in economia
 - 6.3 Data di inizio degli interventi
7. Interventi non ammissibili
8. Dove possono essere realizzati gli interventi
9. Tipologia di aiuto
 - 9.1 A quanto ammonta il contributo
10. Condizioni e limiti
11. Priorità e criteri di attribuzione del punteggio
 - 11.1 Priorità connessa con il «pacchetto giovani»
12. Quando presentare la domanda di contributo
13. A chi inoltrare la domanda di contributo
14. Come presentare la domanda di contributo
 - 14.1 Documentazione da presentare
15. Istruttoria di ammissibilità della domanda
 - 15.1 Anomalie e loro risoluzione
 - 15.2 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente
 - 15.3 Richiesta di riesame
 - 15.4. Completamento delle istruttorie e graduatorie delle domande di aiuto ammissibili
 - 15.5 Pubblicazione dell'ammissione a finanziamento
 - 15.6 Periodo di validità delle domande
 - 15.7 Realizzazione degli interventi
 - 15.8 Proroghe
16. Varianti in corso d'opera
 - 16.1 Varianti nei limiti del 10%
 - 16.2 Modifiche di dettaglio
17. Richiesta di anticipo
18. Richiesta di Stato di Avanzamento Lavori (SAL)
19. Richiesta di saldo
 - 19.1 Controlli amministrativi e tecnici per l'accertamento dei lavori
 - 19.2 Domanda di pagamento del saldo nel caso di contributo in conto interessi
 - 19.3 Riduzioni dei pagamenti del SAL e del saldo
 - 19.4 Controlli *in loco*
20. Fidejussioni
21. Comunicazione al beneficiario di erogazione del contributo (anticipo, SAL o saldo)
22. Elenchi di liquidazione
23. Controlli *ex post*
24. Decadenza del contributo
 - 24.1 Cessazione totale
 - 24.2 Cessione parziale o totale
 - 24.3 Recesso parziale o totale
 - 24.4 Trasferimento degli impegni
25. Forza maggiore
26. Impegni
 - 26.1 Impegni essenziali
 - 26.2 Impegni accessori
27. Ricorsi
 - 27.1 Contestazioni per mancato accoglimento o finanziamento della domanda

- 27.2 Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo
28. Sanzioni
29. Trattamento dati personali
30. Riferimenti normativi
31. Riepilogo tempistica

1. SOGGETTO PROPONENTE

Regione Lombardia – Direzione Generale AGRICOLTURA

2. Titolo

MISURA AGRITURISMO – AIUTI DI STATO

3. FINALITÀ ED OBIETTIVI

L'iniziativa intende incentivare l'agricoltore nella diversificazione della propria attività verso la produzione di beni e servizi non tradizionalmente agricoli ma che con l'agricoltura condividono il contesto della ruralità e l'utilizzo delle attrezzature e risorse agricole (umane, edilizie etc.).

Ciò rappresenta un fattore importante per il riequilibrio territoriale – in termini economici e sociali – delle aree rurali, la promozione delle opportunità occupazionali nelle aree più marginali e svantaggiate, e per il presidio, la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali.

Inoltre, la multifunzionalità dell'agricoltura è un'opportunità economica determinante per l'integrazione del reddito del conduttore e dell'intera famiglia agricola; anche attraverso il riconoscimento all'azienda agricola di ruoli in campo sociale ed educativo, ambientale e di manutenzione del territorio/paesaggio, artigianale, commerciale, turistico ed energetico.

4. CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA

Possono presentare domanda le imprese e le società che possiedono i seguenti requisiti ai sensi del d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004:

A. impresa individuale

- titolare di partita IVA;
- iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale «Imprenditori agricoli» o sezione «Coltivatori diretti»);
- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) (1) oppure sia imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

B. società agricola (2):

- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale «Imprese agricole»);
- in possesso della qualifica di IAP oppure sia imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

C. società cooperativa (3):

- titolare di partita IVA;
- iscritta all'albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli propri o conferiti dai soci e/o di allevamento;
- in possesso della qualifica di IAP oppure sia imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

D. impresa associata:

- le imprese agricole, costituite nelle forme indicate alle lettere A, B e C, possono associarsi tra loro per realizzare un investimento in comune.

L'impresa associata deve essere:

- legalmente costituita;
- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio – sezione speciale «Imprese agricole» o sezione «Coltivatori diretti» oppure all'Albo delle società cooperative di lavoro agricolo e/o di conferimento di prodotti agricoli e di allevamento.

L'impresa associata deve conservare la propria identità giuridico-fiscale ed ha l'obbligo di mantenere il vincolo associativo sino al completo adempimento degli impegni previsti dalla Misura.

Le fatture relative agli interventi previsti dal programma di investimento devono essere intestate all'impresa associata.

4.1 Chi non può presentare domanda

1. Gli imprenditori agricoli che beneficino del sostegno al prepensionamento.
2. Le persone, fisiche o giuridiche, considerate non affidabili (4) secondo quanto stabilito nel «Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni» redatto dall'Organismo Pagatore Regionale. cap. 15.3.1 del «Manuale OPR».

5. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO

Il sostegno agli investimenti è concesso ai richiedenti di cui al paragrafo 2 che al momento della presentazione della domanda rispettano le seguenti condizioni:

- a) presentare un **Piano aziendale** per lo sviluppo dell'attività agricola, compilato secondo il modello allegato alla misura 112 del PSR 2007/2013 che deve necessariamente includere:
 1. la situazione iniziale dell'azienda agricola;
 2. gli elementi cardine specifici e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività dell'azienda agrituristica;
 3. le modalità previste per la copertura finanziaria degli investimenti inerenti l'attività agrituristica;
 4. un parere preventivo positivo inerente alla sostenibilità finanziaria dell'investimento, espresso da un Confidi operante nel settore agricolo o da un Istituto bancario. Nel caso di impresa agricola associata, per aderire alla Misura, ciascuna delle singole aziende associate deve presentare un Piano aziendale che indichi tale legame e inserisca gli interventi realizzati nel processo di sviluppo di ciascuna azienda. Il piano aziendale presentato dalla singola azienda associata, deve evidenziare il miglioramento del rendimento globale di ognuna delle aziende;
- b) garantire il rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in **materia di igiene e sicurezza dei lavoratori** alla data di presentazione della domanda (igiene e sicurezza: d.P.R. 547/55, d.P.R. 303/56, d.lgs. 626/94 e successive modifiche e integrazioni, normativa in materia di fitofarmaci: d.lgs. 194/95, d.P.R. 290/01, macchine, impianti e attrezzature d.P.R. 459/96).
In caso l'intervento comporti ristrutturazione o nuova costruzione di fabbricati, il richiedente si impegna ad adottare le indicazioni contenute nelle Linee Guida Regionali «Criteri igienici e di sicurezza in edilizia rurale» (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 6 3° Supplemento Straordinario del 10 febbraio 2006); si impegna altresì a garantire, durante l'esecuzione di tali interventi edilizi il rispetto del d.lgs. 494/96 (Direttiva Cantieri).
La verifica del rispetto delle norme, per quanto di competenza, spetta ai Dipartimenti di prevenzione delle ASL.
La Provincia trasmette all'ASL l'elenco delle domande di contributo finanziate, chiedendo di segnalare gli eventuali esiti negativi, rilevati a partire dalla data di presentazione delle domande, dei controlli effettuati nell'ambito dell'attività ispettiva presso le aziende agricole connesse alle medesime domande;
- c) dichiarare, se ricorre il caso, di avere richiesto per gli interventi previsti dalla presente Misura, il finanziamento anche con altre «fonti di aiuto» diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, specificando quali;
- d) rispettare gli obblighi previsti dal regime delle **quote latte**. In particolare deve essere accertato che i richiedenti, abbiano provveduto al versamento del prelievo supplementare dovuto, maturato fino all'ultima campagna produttiva già conclusa al momento del controllo amministrativo stesso. Con ciò si intende che il prelievo dovuto deve essere stato materialmente versato o essere oggetto di rateizzazione. Tale controllo amministrativo va effettuato sia sulle domande di aiuto che su quelle di pagamento.
L'esistenza di procedimenti in corso connessi all'applicazione del regime delle quote latte comporta la sospensione dell'erogazione dei contributi. La verifica del rispetto degli obblighi connessi con il regime delle quote latte spetta alla Provincia;
- e) il titolare o uno dei contitolari dell'impresa richiedente abbia un'età **non superiore ai 65 anni**; in caso contrario è necessario che il beneficiario ultrasessantacinquenne si impegni a far subentrare, entro la data di presentazione della

prima richiesta di liquidazione, un soggetto d'età inferiore a 55 anni quale contitolare o rappresentante legale dell'impresa;

- f) essere in possesso del permesso di costruire o in alternativa, laddove ne ricorrano le condizioni ai sensi della legge regionale n. 12 dell'11 marzo 2005, Titolo III, articolo 62, della Denuncia di Inizio Attività (DIA) assentita per le opere per le quali è richiesto il contributo ai sensi della presente Misura;
- g) possesso del **certificato di connessione** ai sensi dell'art. 3 della l.r. 10/2007.

6. INTERVENTI AMMISSIBILI

Per l'attività agrituristica sono ammissibili gli interventi sotto elencati finalizzati alla produzione di beni e servizi non compresi nell'allegato I del Trattato, ed in particolare nei seguenti settori: artigianato, turismo, didattica, ambiente, commercio, energia.

Sono ammissibili investimenti sulle strutture aziendali e per l'acquisto di attrezzature ai sensi della Disciplina regionale sull'agriturismo (legge regionale 8 giugno 2007, n. 10 e legge 20 febbraio 2006, n. 96) volti a:

- a) ristrutturazione dei fabbricati rurali esistenti da destinare ad uso agrituristico;
- b) costruire, ampliare e/o adeguare servizi igienico-sanitari e tecnologici (impianti termici, idrosanitari, elettrici, informatici, didattici ecc.) attraverso l'introduzione di tecnologie innovative volte al risparmio energetico e allo sfruttamento di energia proveniente da fonti rinnovabili necessaria all'attività agrituristica;
- c) adeguare le strutture aziendali necessarie alle fasi di trasformazione e condizionamento di produzioni agricole di origine prevalentemente aziendale al fine esercitare l'attività di ristorazione connaturata all'attività agrituristica e limitatamente a questa;
- d) creare e arredare gli ambienti destinati alla ricettività, anche delle aree verdi attrezzate (piazzole, aree attrezzate, aree pic-nic) per lo svolgimento nell'azienda agrituristica di attività ricreativo-sportive;
- e) consentire l'ospitalità per l'attività didattica e di divulgazione naturalistica e agroambientale rivolte in particolare a scolaresche e gruppi;
- f) predisporre in ambito aziendale aree attrezzate per l'agricampeggio e la sosta di roulotte e caravan;
- g) creare percorsi aziendali ciclo-pedonali e ippoturistici, nonché investimenti per la segnaletica e per la sicurezza nella fruizione dei servizi agrituristici;
- h) realizzare ricoveri e strutture necessarie per la gestione e l'alloggiamento di animali al servizio dei clienti;
- i) acquisto di attrezzature tecnologiche destinate alla trasformazione e condizionamento di produzioni agricole di origine prevalentemente aziendale;
- j) acquisto di attrezzature destinate alle attività didattiche-culturali, sportive praticate nell'ambito dell'attività agrituristica;
- k) restauro e recupero di arredi ed attrezzi agricoli tradizionali di rilevanza rurale;
- l) acquisto di attrezzatura e programmi informatici a supporto dell'attività agrituristica comprese le spese per la predisposizione di siti promozionali multimediali.

6.1 Spese generali

Le spese generali comprendono:

1. i costi di redazione del Piano di sviluppo aziendale;
2. le spese connesse alla concessione di garanzie inerenti il contributo in conto interesse;
3. la progettazione degli interventi proposti;
4. la direzione dei lavori e la gestione del cantiere;
5. le spese per costituire le polizze fidejussorie, di cui al capitolo 20.

Le spese generali sono riconosciute fino ad un massimo, calcolato in percentuale sull'importo dei lavori al netto dell'IVA, del:

- a) 10% nel caso di interventi inerenti alle opere;
- b) 5% nel caso di interventi inerenti agli impianti e alle dotazioni fisse.

6.2 Lavori in economia

I **lavori in economia** sono riconosciuti limitatamente ai lavori di carattere agronomico e forestale, eseguiti direttamente dagli imprenditori agricoli e forestali e/o dai loro familiari e rendicontati senza presentazione di fatture ma sulla base di prezzi unitari standard per un massimale pari a 40.000,00 euro.

I lavori in economia possono essere rendicontati esclusivamente se presenti fra le voci di costo dell'elenco prezzi riportato nell'allegato C della misura 221 del PSR 2007/2013 nei limiti dei costi indicati nella colonna intestata «Prezzo massimo per i lavori in economia».

L'importo dei lavori in economia non deve superare, sul totale delle spese ammissibili ad operazione ultimata, la quota di partecipazione privata a carico del richiedente.

6.3 Data di inizio degli interventi

Gli interventi devono essere realizzati dopo la data di presentazione della domanda.

I beneficiari, tuttavia, possono iniziare i lavori e/o acquistare le dotazioni anche prima della pubblicazione dell'ammissione a finanziamento della domanda di contributo. In tal caso l'amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del beneficiario qualora la domanda non sia totalmente o parzialmente finanziata.

Le date di avvio cui far riferimento sono:

- per la realizzazione di **opere**, la data di inizio lavori comunicata dal Direttore dei Lavori al Comune;
- per l'acquisto delle **dotazioni e degli impianti**, la data delle fatture d'acquisto.

7. INTERVENTI NON AMMISSIBILI

Sono escluse dal finanziamento le spese per:

1. acquisto terreni e fabbricati;
2. investimenti realizzabili con il sostegno delle Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM);
3. investimenti realizzabili con il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale;
4. acquisto di diritti di produzione agricola, di animali e di piante annuali comprese le spese per loro messa a dimora;
5. acquisto di impianti, macchine ed attrezzature, anche informatiche usate e/o non direttamente connesse agli interventi ammissibili;
6. opere di manutenzione ordinaria;
7. interventi immateriali non collegati a investimenti materiali;
8. investimenti di semplice sostituzione, ossia investimenti finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente, la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione quelli che comportino un risparmio energetico o la protezione dell'ambiente. Non sono altresì considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda con almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore del nuovo fabbricato.

8. DOVE POSSONO ESSERE REALIZZATI GLI INTERVENTI

Gli interventi per lo svolgimento dell'attività agrituristica finanziati dal presente bando si potranno realizzare esclusivamente nei **408 Comuni ubicati nei Poli Urbani** compresi nell'**Allegato 1 «Comuni beneficiari Poli urbani»**.

Tabella 1: elementi di priorità

ELEMENTI DI PRIORITÀ	Punteggio		
	Base	Aggiuntivo provinciale fino a	Totale
A. Caratteristiche soggettive del richiedente	20	2	22
B. Caratteristiche dell'azienda	35	5	40

9. TIPOLOGIA DI AIUTO

Il contributo è concesso in regime «*de minimis*» Regolamento (CE) n. 1998/2006 (6) del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore, pubblicato sulla GUUE L 379 del 28 dicembre 2006. Tale regime prevede un **massimo di 200.000 euro di contributo pubblico** nel triennio, ridotto dell'entità di eventuali contributi già percepiti in regimi di «*de minimis*» nel periodo considerato. Il triennio da considerare parte dalla data del verbale di accertamento finale di esecuzione lavori.

Il contributo viene erogato:

- per il **50% in conto capitale**;
- per il **50% come abbuono degli interessi sui mutui contratti**.

9.1 A quanto ammonta il contributo

Il contributo può essere concesso sino al raggiungimento dell'Equivalentente Sovvenzione Lorda (ESL) pari a:

30% della spesa ammessa, elevato al **35%** per le aziende condotte da giovani agricoltori.

L'importo del contributo è calcolato sommando:

1. l'importo corrispondente al 50% del contributo spettante come contributo in conto capitale;
2. l'importo corrispondente all'attualizzazione dell'abbattimento di 4 punti annui in percentuale degli interessi sulle rate di ammortamento del mutuo.

L'importo spettante, erogato in unica soluzione a seguito di accertamento finale, viene attualizzato utilizzando per il calcolo il tasso indicato dalla Commissione Europea, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea.

10. CONDIZIONI E LIMITI

Gli investimenti proposti sono ammissibili a contributo se rispettano tra l'altro le seguenti condizioni e limiti:

Ciascun investimento può beneficiare di **un solo contributo** finanziario pubblico di origine nazionale o comunitaria; nel caso di ammissibilità a diverse fonti di finanziamento per lo stesso investimento è necessario rinunciare formalmente a tutte quelle aggiuntive rispetto a quella prescelta.

11. PRIORITÀ E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

1. Ai fini della definizione della graduatoria delle domande ammissibili all'aiuto, a ciascuna domanda viene attribuito un punteggio di merito. Aspetti e caratteristiche soggetti a valutazione e punteggio massimo attribuibile per ciascuno di essi sono riportati nella successiva **tabella 1**, mentre criteri e le priorità attribuite a ciascun aspetto/caratteristica della domanda sono contenuti nella **tabella 2**.

2. Gli elementi che danno diritto all'attribuzione dei punti di priorità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

3. Per essere considerata ammissibile la domanda deve ottenere complessivamente almeno **50 punti**; ed almeno **10 punti** complessivi relativamente alle caratteristiche elencate al punto C «Qualità del piano aziendale di sviluppo e del programma di investimento».

4. È assegnato un punteggio aggiuntivo pari a **20 punti** alle domande provenienti da richiedenti che hanno presentato domanda di aiuto ai sensi delle Misure p (1.16) del PSR 2000-2006 nel bando presentato nel periodo 1 aprile-30 giugno 2005 (pubblicazione Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 3° Suppl. Straordinario al n. 8 - 24 febbraio 2005), favorevolmente istruite e risultate ammissibili a finanziamento ma non finanziate per carenza di fondi.

<i>ELEMENTI DI PRIORITÀ</i>	<i>Punteggio</i>		
	<i>Base</i>	<i>Aggiuntivo provinciale fino a</i>	<i>Totale</i>
C. Qualità del piano aziendale di sviluppo e del programma di investimento	37	10	47
D. Criteri di valutazione progettuale e di coerenza programmatica locale	8	8	16
TOTALE PUNTI	100	25	125

Tabella 2: criteri di attribuzione del punteggio

<i>Codice</i>	<i>A. Caratteristiche del richiedente</i>	<i>Punteggio Base</i>	<i>Punteggio aggiuntivo provinciale fino a</i>	<i>Totale</i>
1	Impresa agricola condotta da giovani imprenditori agricoli di età inferiore a 40 anni	7		
2	Impresa agricola da titolari almeno per il 50% di sesso femminile	3		
3	Esperienza maturata nel settore considerato attraverso l'attestato di partecipazione ai corsi per operatore agrituristico o l'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici	3		
4	Impresa agricola condotta da imprenditori agricoli professionali (IAP) ai sensi d.lgs. 99/2004	7		
	TOTALE	20	2	

<i>Codice</i>	<i>B. Caratteristiche dell'azienda</i>	<i>Punteggio Base</i>	<i>Punteggio aggiuntivo provinciale fino a</i>	<i>Totale</i>
5	Azienda biologica iscritta all'Elenco Regionale degli operatori biologici o che abbia presentato notifica d'attività biologica ed abbia ricevuto l'attestazione di conformità da parte dell'Organismo di Controllo (escluse le «aziende miste» che utilizzano metodologie di agricoltura convenzionale).	4		
6 (non cumulabile con 5)	Azienda che applica programmi di produzione integrata	2		
7	Impresa agricola sita nella zona A con almeno il 50% della superficie agricola utilizzata ricadente in zone B.	4		
8	Impresa agricola con almeno il 50% della superficie agricola utilizzata rientrante in aree protette.	4		
9	Impresa agricola con almeno il 50% della superficie agricola utilizzata rientrante nelle aree NATURA 2000.	4		
10	Impresa strutturalmente ed economicamente debole (< 5, < 10, < 12 UDE*)	17 / 8 / 4		
	TOTALE	35	5	

<i>Codice</i>	<i>C. Qualità del Piano di sviluppo aziendale e del programma d'investimento</i>	<i>Punteggio Base</i>	<i>Punteggio aggiuntivo provinciale fino a</i>	<i>Totale</i>
11	Sviluppo di servizi a favore di persone socialmente deboli (bambini, giovani, anziani e diversamente abili etc.)	3		
12	Valorizzazione di strutture rurali tipiche, tecniche costruttive tradizionali e materiali locali o adozione di tecniche di bioarchitettura e di ingegneria naturalistica	10		
13	Progetto che favorisce lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili e/o che prevede significativi risparmi energetici	8		
14	Aumento di posti di lavoro (almeno 1 ULA)	16		
	TOTALE	37	10	

<i>Codice</i>	<i>D. Criteri di valutazione progettuale e di coerenza programmatica locale</i>	<i>Punteggio Base</i>	<i>Punteggio aggiuntivo provinciale fino a</i>	<i>Totale</i>
15	Programma di investimenti coerente con le scelte di localizzazione e di intervento assunte, per l'attività agrituristica, nella pianificazione e programmazione regionale e provinciale	4		
16	Grado di complementarietà con interventi avviati da altri settori/realità produttive	4		
	TOTALE	8	8	

(*) La dimensione economica delle aziende è espressa in termini di Unità di Dimensione Europea (UDE). Il valore di 1 UDE è definito come un ammontare fisso di euro di Reddito Lordo Standard (RLS); a partire dal 1984, 1 UDE è stata fissata pari a 1.200 Ecu/Euro. (Nel caso dell'Italia la soglia è stata fissata a 4 UDE a partire dall'anno contabile 2002 (Reg. CE 1555/01)). La dimensione economica UDE è un'informazione contenuta nel fascicolo aziendale SIARL.

11.1 Priorità connessa con il «pacchetto giovani»

Il Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, presentato dai richiedenti il premio ai sensi della Misura 112 «Inserimento di giovani agricoltori» del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2007, può prevedere la richiesta contemporanea (modalità pacchetto giovani) degli aiuti concedibili ai sensi delle Misure 114, 121, 132 e 311-agriturismo del PSR e della misura agriturismo del presente bando.

- 1) Per quei soggetti che hanno presentato domanda di finanziamento ai sensi della Misura 112 del PSR 2007/2013 e che non hanno contemporaneamente presentato domanda per la misura 311-agriturismo del PSR perché non ricadenti in zone eleggibili al finanziamento, se l'istruttoria non è stata ultimata è possibile integrare, al momento della presentazione della domanda di finanziamento ai sensi della presente misura, il Piano di sviluppo aziendale presentato per la Misura 112 del PSR 2007/2013 con la modalità pacchetto con la parte riferita all'attività agrituristica.
- 2) I soggetti che ancora non hanno presentato domanda di finanziamento ai sensi della Misura 112 del PSR 2007/2013 con la modalità a pacchetto e che intendono farlo, possono presentare il Piano di sviluppo aziendale relativo alla domanda 112 del PSR compilato anche per l'attività agrituristica prevista dalle presenti disposizioni attuative e allegare il medesimo Piano di sviluppo aziendale alla domanda di contributo in oggetto.

Per i casi 1) e 2), a conclusione dell'istruttoria di ammissibilità della presente Misura, è assegnato un punteggio aggiuntivo pari a **20 punti** alle domande provenienti da richiedenti che hanno presentato domanda di aiuto ai sensi della Misura 112 «Inserimento di giovani agricoltori» con modalità a pacchetto favorevolmente istruite e risultate ammissibili a finanziamento.

Il suddetto punteggio aggiuntivo è assegnato quando il Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, presentato dai richiedenti il premio connesso con la modalità a pacchetto previsto dalla Misura 112 del PSR 2007/2013, riporti in modo esplicito l'integrazione relativa all'attività agrituristica ai sensi della presente misura.

12. QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO

Le domande possono essere presentate ininterrottamente dal giorno successivo alla pubblicazione delle presenti disposizioni attuative sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia al **18 luglio 2008**.

Data inizio	Dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURL
Data chiusura	18 luglio 2008

13. A CHI INOLTRE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO

La domanda deve essere inoltrata alla Provincia sul cui territorio si attua l'investimento/progetto. Nel caso in cui l'area in questione interessi il territorio di più Province, essa deve essere inoltrata alla Provincia competente in funzione della localizzazione territoriale dell'operazione (che informerà al riguardo le altre province interessate).

Di seguito sono riportati gli indirizzi e i recapiti telefonici delle Province.

- Amministrazione Provinciale di BERGAMO
Via Calvi 10 - 24100 Bergamo
- Amministrazione Provinciale di BRESCIA
Villa Barboglio V.le Bornata 65 - 25123 Brescia
- Amministrazione Provinciale di COMO
Via Sirtori 3 - 22100 Como
- Amministrazione Provinciale di CREMONA
Via Dante 136 - 26100 Cremona
- Amministrazione Provinciale di LECCO
P.za Lega Lombarda 4 - 23900 Lecco
- Amministrazione Provinciale di LODI
Via Hausmann 7 - 26900 Lodi
- Amministrazione Provinciale di MANTOVA
Via Don M. Maraglio 4 - 46100 Mantova
- Amministrazione Provinciale di MILANO
V.le Piceno 60 - 20129 Milano
- Amministrazione Provinciale di PAVIA
Piazza Italia 2 - 27100 Pavia

- Amministrazione Provinciale di SONDRIO
Via Trieste, 8 - 23100 Sondrio
- Amministrazione Provinciale di VARESE
P.za Libertà 1 - 21100 Varese

14. COME PRESENTARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO

Fasi dell'inoltro della domanda:

- A. Accedere al sito www.agricoltura.regione.lombardia.it (indirizzo attuale), nella sezione dedicata al Sistema Informativo Agricolo di Regione Lombardia (SIARL) (7);
- B. registrarsi: il sistema rilascia i codici di accesso personali (login e password).
Le informazioni relative alla presentazione della domanda informatizzata sono reperibili anche presso la Direzione Generale Agricoltura, le Province, le Organizzazioni Professionali Agricole e presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola riconosciuti (CAA);
- C. selezionare e compilare il modello di domanda per la **Misura - Agriturismo - Aiuti di Stato**.
I dati inseriti durante la compilazione della domanda vengono incrociati, per verificarne la correttezza, con le informazioni certificate contenute nell'anagrafe delle imprese agricole e nel fascicolo aziendale istituiti nell'ambito del SIARL;
- D. compilare on line anche la scheda della Misura - agriturismo - aiuti di Stato - in cui riportare:
 - gli obiettivi del programma d'investimento;
 - gli investimenti previsti con i tempi di realizzazione degli interventi e del piano finanziario in base al quale saranno erogati i contributi. Sono ammesse non più di due liquidazioni per ogni programma di investimento: anticipo e saldo oppure stato di avanzamento dei lavori e saldo, come meglio specificato nei paragrafi 17, 18, 19;
 - un'autodichiarazione relativa ai requisiti posseduti;
 - gli impegni assunti per la realizzazione del programma di investimento;
- E. inviare la domanda e la scheda di Misura, per via telematica, alla Provincia competente.
Il SIARL rilascia al richiedente una ricevuta attestante la data di presentazione, che coincide con l'**avvio del procedimento**, e l'avvenuta ricezione della domanda da parte della Provincia;
- F. stampare domanda e scheda di Misura e firmare entrambe in originale;
- G. far pervenire alla Provincia competente la copia cartacea della domanda (8), della scheda di Misura e la documentazione di cui al paragrafo successivo, entro 10 giorni di calendario dall'invio elettronico della domanda tramite SIARL. La data di riferimento è certificata dal timbro del Protocollo se la domanda è presentata a mano, dal timbro postale se inviata tramite posta.

14.1 Documentazione da presentare

Alla **domanda cartacea** e alla **scheda di Misura**, firmate in originale, deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) fotocopia di **documento di identità**;
- b) **piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola**, compilato secondo il modello allegato alla misura 112 (allegato n. 1) che comprenda un parere preventivo relativo alla sostenibilità finanziaria dell'investimento, espresso da un Confidi operante nel settore agricolo o da un Istituto bancario;
- c) certificato di **connessione** ai sensi dell'art. 3 della l.r. 10/2007;
- d) **permesso di costruire** o in alternativa Denuncia di Inizio Attività (DIA) assentita per le opere per le quali è richiesto il contributo ai sensi della presente Misura;
- e) **progetto delle opere da realizzare** e relativo computo metrico estimativo preventivo (e/o contratto di appalto delle opere stesse) a firma di un tecnico progettista iscritto a un Ordine Professionale e sottoscritto dal titolare o rappresentante legale dell'impresa richiedente;
- f) **autocertificazione**, riferita alla situazione del giorno di presentazione della domanda, relativa a:
 - autorizzazione del proprietario, qualora il richiedente sia

un soggetto diverso, ad effettuare gli interventi oppure esito della procedura prevista parere dell'ente competente ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 203 del 1982 «Norme sui contratti agrari»;

- per gli interventi ricadenti in aree demaniali, presenza di regolare concessione e pagamento del canone, con l'indicazione dei rispettivi estremi;
 - g) **tre preventivi di spesa**, forniti da ditte in concorrenza, nel caso di acquisto di dotazioni finanziabili, ossia macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci del prezzario della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, indicando quello che, in base ad una valutazione tecnico-economica, viene considerato più conveniente. Nel caso in cui non si scelga l'offerta economicamente più vantaggiosa, deve essere fornita una breve relazione tecnico/economica sottoscritta da un tecnico qualificato. Per l'acquisto di beni e/o fornire il cui costo non superi singolarmente l'importo di € 5.000,00, IVA esclusa, fermo restando l'obbligo di presentare tre preventivi, è sufficiente una dichiarazione del beneficiario, con la quale si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell'importo previsto. È vietato frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica;
 - h) **parere di compatibilità** del progetto con gli strumenti di pianificazione territoriale, di salvaguardia e di gestione dei siti Natura 2000, di pianificazione dei parchi e delle riserve naturali, qualora l'intervento ricada in tutto o in parte in tali siti e/o aree protette;
 - i) **elenco** dei documenti allegati alla domanda di contributo.
- Tutte le informazioni e/o i dati indicati in domanda e nella scheda di misura sono resi ai sensi del d.P.R. 445/2000, artt. 46 e 47, e costituiscono «Dichiarazioni sostitutive di certificazione» e «Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà».

15. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA

L'istruttoria della domanda è affidata alla Provincia e prevede lo svolgimento di **controlli amministrativi** che comprendono:

- 1) la verifica dell'affidabilità (4) del richiedente;
- 2) la verifica della validità tecnica del Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola;
- 3) la verifica dell'ammissibilità del programma di investimento proposto, ossia della completezza e della validità tecnica della documentazione presentata;
- 4) il controllo tecnico sulla documentazione allegata alla domanda di aiuto; per la verifica della congruità dei prezzi contenuti nei computi metrici estimativi analitici, si fa riferimento al primo prezzario dell'anno pubblicato dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato (CCIAA) della provincia di appartenenza;
- 5) il controllo tecnico e la risoluzione di eventuali anomalie sanabili del modello unico di domanda informatizzato presentato a SIARL e della scheda di Misura, anche attraverso specifici documenti prodotti dall'impresa su richiesta della Provincia che ha in carico l'istruttoria. La risoluzione delle anomalie e delle segnalazioni e la convalida dei dati dichiarati a seguito dell'istruttoria determinano l'aggiornamento del fascicolo aziendale tramite segnalazione al CAA di competenza;
- 6) la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative;
- 7) la verifica della conformità del programma di investimento per il quale è richiesto il finanziamento con la normativa comunitaria e nazionale;
- 8) la verifica della ragionevolezza delle spese proposte, valutata tramite il raffronto di tre preventivi di spesa per l'acquisto delle dotazioni finanziabili, ossia macchine ed attrezzature;
- 9) l'attribuzione del punteggio di priorità secondo i criteri definiti nel precedente paragrafo 11;
- 10) la redazione, da parte del funzionario incaricato, del verbale di ammissibilità o di non ammissibilità della domanda, atto che conclude l'istruttoria.

15.1 Anomalie e loro risoluzione

Le anomalie risultanti a seguito del controllo amministrativo, devono essere oggetto di risoluzione da parte della Provincia competente.

La risoluzione delle anomalie deve essere sempre supportata da specifica documentazione acquisita formalmente, mediante richiesta scritta al richiedente, e conservata nel fascicolo relativo alla domanda.

Se la documentazione richiesta non viene presentata o se la documentazione presentata non è idonea a risolvere l'anomalia rilevata la domanda avrà esito negativo.

15.1.1 Errore sanabile o palese

Gli errori palesi presenti nelle domande di aiuto e di pagamento, se riconosciuti come tali dalla provincia, possono essere corretti in qualsiasi momento.

In tal caso la Provincia richiede all'interessato le correzioni necessarie fissando contestualmente i termini temporali, non superiori a 20 giorni continuativi, per la presentazione delle correzioni.

Gli errori sanabili possono essere corretti su iniziativa del beneficiario mediante domanda di correzione, che può essere presentata entro 15 giorni continuativi dal termine di presentazione delle domande.

A tale proposito si considerano sanabili i seguenti errori:

- a) errori di trascrizione che risultano palesi in base ad un esame minimale di una domanda;
- b) errori evidenziati come risultato di verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie).

15.1.2 Errori non sanabili

Si considerano non sanabili i seguenti errori:

- 1) domanda carente di informazioni minime necessarie a definirne la ricevibilità (ad esempio: domanda presentata fuori termine, domanda priva di firma, ecc.);
- 2) omessa richiesta di aiuto relativamente ad alcune operazioni, azioni o tipologie di intervento previste dalla misura.

In questi casi la provincia pronuncia la non ricevibilità della domanda, comunicandola al richiedente o prosegue il procedimento solo per le operazioni, azioni o tipologie di intervento per cui l'aiuto è richiesto.

15.1.3 Documentazione incompleta

Nel caso in cui la documentazione tecnica e amministrativa presentata con la domanda risulti incompleta e la documentazione mancante non sia indispensabile all'avviamento dell'istruttoria, la Provincia può richiederne la presentazione al richiedente entro un termine non superiore a 20 giorni.

Nel caso in cui la domanda sia priva di documentazione tecnica e amministrativa indispensabile per poter avviare l'istruttoria la provincia pronuncia la non ricevibilità della domanda, comunicandola al richiedente.

Le disposizioni attuative relative alle diverse misure del Programma definiscono la documentazione tecnico amministrativa indispensabile all'avviamento dell'istruttoria.

15.1.4 Documentazione integrativa

Nel caso in cui si evidenzi la necessità di documentazione integrativa rispetto a quella prevista dalle presenti disposizioni attuative, deve essere richiesta formalmente indicando i termini temporali di presentazione.

15.1.5 Pareri di compatibilità delle aree protette e siti Natura 2000

Qualora l'intervento ricada, in tutto o in parte, in tali aree e siti, gli enti gestori di parchi, riserve o siti Natura 2000 esprimono il parere entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta completa di progetto o di relazione. Il termine è ridotto a trenta giorni in caso di varianti in corso d'opera di cui al paragrafo 16.

Il parere di compatibilità ha come oggetto le possibili conseguenze negative dell'intervento a carico:

1. dei territori facenti parte della rete «Natura 2000», ossia Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale;
2. delle aree protette.

In tutti i casi, il parere si intende provvisoriamente acquisito qualora l'ente gestore non comunichi il diniego entro i termini sopra indicati. La Provincia prosegue l'istruttoria tenendo conto di eventuali pareri che dovessero giungere prima della chiusura dell'istruttoria.

15.2 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

La Provincia, **entro 10 giorni** continuativi dalla data di redazione del verbale di ammissibilità della domanda, comunica al

richiedente l'esito dell'istruttoria allegando copia del verbale stesso.

Per le domande istruite positivamente, sono indicati:

- 1) il punteggio assegnato;
- 2) l'importo totale dell'investimento ammissibile a contributo;
- 3) gli investimenti ammessi, specificando gli eventuali investimenti non ammessi;
- 4) il contributo concedibile.

In caso di istruttoria con esito negativo, la Provincia ne motiva in modo dettagliato le cause.

Il richiedente può presentare una richiesta di riesame dell'esito dell'istruttoria, con le modalità indicate al successivo paragrafo 15.2.

15.3 Richiesta di riesame

Il richiedente, **entro e non oltre 10 giorni** continuativi dalla data di ricevimento dell'esito dell'istruttoria, può presentare alla Provincia memorie scritte per chiedere il riesame della domanda e della ridefinizione della propria posizione, ai sensi della legge 241/90. Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l'istruttoria assume carattere definitivo, salvo le possibilità di ricorso previste dalla legge.

La Provincia ha 10 giorni di tempo dalla data di ricevimento della memoria per comunicare l'esito positivo/negativo del riesame. Tra la data della comunicazione dell'esito dell'istruttoria e la data di comunicazione dell'esito del riesame non possono trascorrere più di 30 giorni continuativi.

15.4 Completamento delle istruttorie e graduatorie delle domande di aiuto ammissibili

La Provincia, esperite le eventuali richieste di riesame con la modalità di cui al precedente paragrafo, completa l'istruttoria delle domande ricevute.

La Provincia, sulla base della data di presentazione delle domande e dell'esito dell'istruttoria a SIARL, **approva la graduatoria** delle domande ammissibili a finanziamento, ordinandole per punteggio di priorità decrescente.

La Provincia, inoltre, trasmette il provvedimento di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili alla Direzione Generale Agricoltura entro la scadenza indicata nella seguente tabella:

Termine per l'invio alla Regione delle graduatorie; entro tali date devono essere concluse le istruttorie, compresi i riesami	31.10.2008
---	-------------------

Nella graduatoria devono essere indicati, fra l'altro:

- i punteggi ottenuti dalla domanda;
- la spesa ammissibile e il relativo contributo.

15.5 Pubblicazione dell'ammissione a finanziamento

La Regione Lombardia, con successivo atto, definisce i criteri di riparto alle Province delle risorse finanziarie disponibili.

La Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, dopo il ricevimento dalle Province del provvedimento di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili di cui al precedente paragrafo 15.4, con proprio atto provvede alla:

- suddivisione delle risorse finanziarie e definisce, in relazione alla dotazione finanziaria disponibile, la quota di risorse assegnata alle domande ammissibili a finanziamento di ciascuna Provincia;
- approvazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento di ciascuna Provincia.

In tale provvedimento, per le domande ammesse a finanziamento e per le domande istruite positivamente ma non finanziate, sono indicati:

- a) il punteggio assegnato;
- b) l'importo totale dell'investimento ammesso a contributo per le domande ammesse a finanziamento;
- c) l'importo totale dell'investimento ammissibile per le domande istruite positivamente ma non finanziate;
- d) il contributo concesso per le domande ammesse a finanziamento;
- e) il contributo concedibile per le domande istruite positivamente ma non finanziate.

La Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, co-

munica alle Province l'ammissione a finanziamento delle domande.

Il suddetto provvedimento di ammissione a finanziamento:

- diventa efficace dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e rappresenta la comunicazione ai richiedenti della stessa ai sensi della legge 241/1990;
- deve essere pubblicato sull'albo pretorio provinciale per almeno quindici giorni consecutivi;
- deve essere divulgato tramite pubblicazione sul sito internet della Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura (<http://www.agricoltura.regione.lombardia.it>) (indirizzo attuale), e sul sito internet della Provincia.

La dotazione finanziaria complessiva della Misura è pari a 800.000,00 euro.

La Direzione Generale Agricoltura dispone quanto necessario per la pubblicazione del sopra indicato atto di suddivisione delle risorse finanziarie, inviandone copia alle Province, nella data indicata nella seguente tabella.

Data di pubblicazione dell'atto con cui la Regione ripartisce i fondi alle Province; l'atto rappresenta la comunicazione di ammissione a finanziamento ai richiedenti	14.11.2008
---	-------------------

A seguito di tale provvedimento, le Province predispongono in ELEPAG l'elenco delle domande ammesse a finanziamento.

15.6. Periodo di validità delle domande

La validità delle domande istruite positivamente ma non finanziate ha durata fino alla pubblicazione del successivo bando ai sensi della misura agriturismo-aiuti di stato.

15.7. Realizzazione degli interventi

Il beneficiario del contributo ha 15 mesi di tempo per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto di investimento a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del provvedimento di ammissione a finanziamento di cui al paragrafo 15.5.

Termine per la realizzazione dei lavori	1.3.2010
---	-----------------

Nel caso di programmi di investimento inerenti al solo acquisto di:

- macchine e attrezzature di cui al precedente paragrafo 6, gli acquisti devono avvenire entro e non oltre 12 mesi, come indicato nella seguente tabella.

Termine per l'acquisto delle dotazioni	1.12.2009
--	------------------

15.8 Proroghe

La Provincia, su richiesta motivata del beneficiario, può concedere una sola proroga di tre mesi. La proroga non può essere richiesta per interventi relativi all'acquisto di macchine e attrezzature di cui al precedente paragrafo 6.

16. VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Sono da considerarsi varianti i cambiamenti del progetto originario che comportano modifiche dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, in particolare:

- a) modifiche tecniche sostanziali delle operazioni approvate;
- b) modifiche della tipologia di operazioni approvate;
- c) cambio della sede dell'investimento;
- d) cambio del beneficiario;
- e) modifiche del quadro economico originario, con una diversa suddivisione della spesa tra i singoli lotti funzionali omogenei.

Per lotto funzionale omogeneo si intende l'insieme delle voci di spesa che concorrono alla realizzazione di un intervento che possa avere carattere autonomo (es. sala da pranzo, camere per gli ospiti, interventi in aree verdi, ecc.), una singola attrezzatura o macchina (es. impianto di refrigerazione, cucine, computer, ecc.). Nel caso in cui si presentasse la necessità di richiedere una variante, il beneficiario deve inoltrare alla provincia competente, un'apposita domanda corredata da una relazione tecnica nella quale si faccia esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni che hanno portato alle modifiche del progetto inizialmente approvato, oltre ad un apposito quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della

variante. Ciascuna domanda dovrà inoltre contenere un prospetto riepilogativo delle voci soggette a variazione, che consenta di effettuare una riconciliazione tra la situazione precedentemente approvata e quella risultante dalla variante richiesta.

Ogni richiesta di variante deve essere preventivamente presentata dal beneficiario competente prima di procedere all'acquisto dei beni o all'effettuazione delle operazioni che rientrano nella variante stessa e, in ogni caso, tassativamente prima della scadenza del progetto.

Il beneficiario che proceda ad eseguire le varianti preventivamente richieste senza attendere l'autorizzazione della Provincia, si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la variante non venga autorizzata.

La Provincia autorizza la variante, a condizione che:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;
- la variante non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- non vengano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di lotti di spesa funzionali non previsti dal progetto originario.

16.1 Varianti nei limiti del 10%

Se la variazione compensativa tra gli importi preventivati per i singoli lotti di spesa funzionali rientra nel campo di tolleranza del 10%, calcolato sull'importo della spesa complessiva ammessa a contributo e nel limite di 20.000 euro, il beneficiario richiede preventivamente la variante alla provincia competente.

Trascorsi 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di variante, in assenza di riscontro da parte della Provincia, la variante si intende accolta.

16.2 Modifiche di dettaglio

Durante la realizzazione di ogni singolo lotto omogeneo di spesa non sono considerate varianti le modifiche di dettaglio, le soluzioni tecniche migliorative e i cambi di fornitore che comportano una variazione compensativa tra le singole voci di spesa che compongono il lotto non superiore al 10%, rispetto alla spesa prevista per il lotto omogeneo, nel limite di 20.000 euro.

Le modifiche all'interno di queste soglie sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento per il lotto omogeneo, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

Nel caso in cui le modifiche siano superiori al 10% della spesa ammessa a finanziamento per il lotto omogeneo, deve essere preventivamente richiesta una variante alla provincia competente con le modalità sopra descritte.

17. RICHIESTA DI ANTICIPO

La richiesta di anticipo è prevista solo per i contributi concessi in conto capitale.

Un anticipo pari al **20% dell'importo** totale del contributo approvato può essere concesso al beneficiario che ne faccia richiesta con apposita domanda alla Provincia.

Alla stessa deve essere allegata la seguente documentazione:

- polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, stipulata secondo quanto previsto al successivo paragrafo 20;
- dichiarazione della data di inizio dell'intervento sottoscritta dal richiedente;
- certificazione di inizio lavori a firma direttore degli stessi in caso di opere.

L'anticipo può essere concesso solo per opere che prevedono il rilascio di un permesso di costruire.

La Provincia istruisce la domanda di anticipo secondo quanto previsto dal «Manuale», redige il verbale di autorizzazione al pagamento e la relativa proposta di liquidazione dell'anticipo.

18. RICHIESTA DI STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)

La richiesta del SAL è prevista solo per i contributi concessi in conto capitale.

Un solo stato di avanzamento lavori d'importo compreso tra il **30 ed il 90%** del contributo totale approvato può essere concesso al beneficiario che ne faccia richiesta con apposita domanda alla Provincia.

Alla stessa deve essere allegata la seguente documentazione:

- fatture quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice;
- tracciabilità dei pagamenti effettuati (vedi «Manuale»);
- stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori;
- polizza fideiussoria bancaria o assicurativa stipulata secondo quanto previsto al successivo paragrafo 20;
- computo metrico.

La Provincia istruisce la domanda di stato di avanzamento lavori secondo quanto previsto dal «Manuale», redige il verbale di autorizzazione al pagamento e la relativa proposta di liquidazione del SAL. Il SAL è concesso anche a coloro che hanno già beneficiato di un anticipo qualora il contributo richiesto con il SAL sia superiore a quello già erogato con l'anticipo.

Eventuali costi sostenuti dal beneficiario in misura maggiore a quanto ammesso a finanziamento non possono essere né riconosciuti né pagati.

L'importo è determinato in percentuale delle opere già realizzate, ed è decurtato dell'importo già anticipato. La Provincia provvederà allo svincolo dell'eventuale fideiussione presentata dal beneficiario per ottenere l'anticipo.

19. RICHIESTA DI SALDO

Per richiedere il saldo del contributo, il beneficiario deve presentare una apposita «Domanda di pagamento» alla Provincia, allegando la documentazione indicata al paragrafo 9.3 del Manuale OPR, entro la data di scadenza del termine di esecuzione dei lavori, comprensivo di eventuali proroghe. In caso contrario la Provincia chiede al beneficiario di presentare la richiesta entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

La richiesta di saldo deve contenere:

- domanda di pagamento del saldo;
- documentazione probatoria della spesa sostenuta: fatture quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice, attestanti le spese sostenute come indicato dal capitolo 8.3 del Manuale;
- tracciabilità dei pagamenti effettuati;
- agibilità: dichiarazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, della l.r. 1/2007 con relazione tecnica e ricevuta di deposito presso l'amministrazione comunale
- dichiarazione del direttore dei lavori, sotto sua personale responsabilità, ai sensi della legge regionale n. 1/2007, sulla realizzazione dei lavori in conformità a quanto previsto nella relazione o autorizzato con varianti in corso d'opera o comunque in base a quanto indicato nella domanda di pagamento;
- documentazione tecnica necessaria nel caso di impianti: descrizione redatta in forma asseverata o giurata da un tecnico abilitato con dichiarazione che gli investimenti risultano conformi alle normative vigenti in materia urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, igiene e tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, che sussistono le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti di cui alla normativa vigente.

19.1 Controlli amministrativi e tecnici per l'accertamento dei lavori

Al termine della verifica della documentazione presentata, la Provincia effettua una visita «in situ», ossia un sopralluogo per verificare la corretta e completa esecuzione dei lavori e l'avvenuto acquisto delle dotazioni, verificando in particolare se gli stessi sono stati realizzati/acquistati in conformità al progetto approvato, a quanto previsto nella relazione e nel progetto o a quanto autorizzato con varianti in corso d'opera.

Il funzionario istruttore redige il relativo verbale secondo quanto le procedure previste dal «Manuale».

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

La Provincia comunica al beneficiario entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale:

- la concessione del pagamento;
- l'entità del contributo concesso;
- gli obblighi a suo carico con relativa durata temporale;

d) altre eventuali prescrizioni.

19.2 Domanda di pagamento del saldo nel caso di contributo in conto interessi

Il pagamento effettivo corrisponderà alla differenza tra l'importo del saldo e quelli di un eventuale anticipo e/o stato avanzamento lavori già concessi. La Provincia provvederà allo svincolo dell'eventuale fideiussione presentata dal beneficiario per ottenere l'anticipo/SAL.

Nel caso in cui il beneficiario, al momento della presentazione della domanda di pagamento finale, abbia già stipulato un mutuo necessario alla realizzazione dell'opera, tale contratto di mutuo, con il relativo piano di ammortamento ed eventuali fideiussioni, deve essere allegato alla domanda di pagamento con la quale si richiede anche l'esecuzione dell'accertamento finale.

Per quanto non riportato al presente capitolo si rimanda al Manuale OPR.

19.3 Riduzioni dei pagamenti del SAL e del saldo

Dopo l'eventuale erogazione dell'anticipo o, in alternativa, del SAL, la liquidazione finale del contributo avviene tramite la presentazione della domanda di pagamento del saldo.

Nelle domande di pagamento si rendiconta la spesa sostenuta, a fronte della quale si chiede l'erogazione del contributo.

Le Province controllando le domande di pagamento determinano:

- *l'importo richiesto (IR)*: cioè il contributo richiesto nella domanda di pagamento sulla base della spesa dichiarata;
- *l'importo ammissibile (IA)*: cioè il contributo erogabile al richiedente sulla base della spesa riconosciuta come ammissibile a seguito delle verifiche effettuate dagli Organismi delegati (spesa ammissibile).

Se l'esame delle domande di pagamento rileva che l'importo richiesto supera l'importo ammissibile di oltre il 3%, all'importo ammissibile si applica una riduzione pari alla differenza tra questi due importi (ΔI)

La differenza tra l'importo richiesto e quello ammesso, espressa in percentuale, è così calcolata:

$$\Delta I = 100 (IR - IA) / IA$$

Se ΔI risulta superiore al 3%, l'importo erogabile (IE) è così calcolato:

$$IE = IA - (IR - IA)$$

Esempio: nella domanda di pagamento il richiedente dichiara di aver sostenuto una spesa di 20.000 euro, corrispondente ad un importo richiesto di 10.000 euro (contributo pari al 50% della spesa).

Il funzionario sulla base dei controlli amministrativi e *in loco* accerta una spesa di 18.000 euro, corrispondente ad un importo ammissibile di 9.000 euro.

La differenza tra l'importo richiesto e quello ammesso risulta superiore al 3%:

$$\Delta I: 100 (10.000 - 9.000) / 9.000 = 11\%$$

Pertanto l'importo erogabile è pari a:

$$IE = 9.000 - (10.000 - 9.000) = 8.000 \text{ euro}$$

Qualora il richiedente dimostri che non è responsabile dell'indicazione di un importo richiesto superiore a quello ammissibile, la riduzione sopra illustrata non viene applicata.

L'eventuale riduzione del contributo, calcolata come sopra indicato, si applica anche per le spese non ammissibili rilevate sia durante i controlli *in loco* che *ex post*.

19.4 Controlli in loco

Il controllo *in loco* viene effettuato su un campione almeno pari al 5% della spesa ammessa a contributo, estratto dalla D.G. Agricoltura sulla base dell'analisi del rischio definita nel Manuale.

Il controllo *in loco* viene eseguito dalle Province prima dell'erogazione del saldo del contributo.

Per le aziende estratte, il controllo *in loco* include le verifiche previste dai controlli amministrativi e tecnici di cui ai precedenti paragrafi 18.2 e 18.3 e prevede la verifica della totalità degli impegni assunti e delle dichiarazioni rese e le verifiche aggiuntive sul possesso dei requisiti dichiarati dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto, in conformità con quanto previsto dal paragrafo 16 del Manuale OPR.

Al termine del controllo *in loco* è prevista la compilazione del relativo verbale da parte del funzionario della Provincia.

Il funzionario che realizza il controllo amministrativo, sia documentale che *in situ*, non può coincidere con quello che realizza il controllo *in loco*, come stabilito dal paragrafo 19 del Manuale OPR.

20. FIDEISSIONI

La polizza fideiussoria (10) bancaria o assicurativa in originale è richiesta nei seguenti casi:

- 1) erogazione dell'anticipo;
- 2) erogazione dello stato di avanzamento lavori superiore al 60% o saldi ai beneficiari che non abbiano ancora raggiunto alcuni requisiti.

La fideiussione è redatta secondo lo schema previsto dal Manuale delle Procedure e intestata all'OPR e sarà inviata all'ente che istruisce la domanda (Provincia).

La polizza fideiussoria può essere stipulata con istituti bancari o assicurativi.

Nel caso in cui sia stipulata presso filiali o agenzie periferiche degli istituti stessi, la polizza deve essere validata dalla sede centrale dell'ente garante. Tale richiesta di validazione deve essere inoltrata dalla Provincia alla sede centrale dell'ente garante autorizzato all'emissione della validazione. La conferma della validità della polizza, redatta secondo il fac-simile previsto dal Manuale, sarà rinviata in originale o a mezzo fax all'ente richiedente con allegata copia del documento di identità del firmatario della conferma stessa.

L'importo garantito dalla fideiussione è pari al valore dell'anticipazione o dell'intero contributo concesso in caso di erogazione dello stato di avanzamento lavori o del saldo, maggiorate del 10% e deve essere comprensivo delle spese di escussione a carico del soggetto intestatario (Provincia) e degli interessi legali eventualmente dovuti. Ovviamente, qualora fosse stato già erogato un anticipo, per l'erogazione dello stato di avanzamento lavori o del saldo la polizza dovrà garantire l'importo complessivo spettante.

La durata della garanzia della polizza fideiussoria è pari al periodo di realizzazione dell'intervento più 3 semestralità di rinnovo automatico ed eventuali ulteriori proroghe semestrali su espressa richiesta della Provincia (vedi 9.3.6 «Manuale»).

Ulteriori casistiche potranno essere segnalate alla D.G. Agricoltura che deciderà se consentire il pagamento con polizza fideiussoria definendone la relativa durata.

La polizza fideiussoria è svincolata dalla Provincia tramite apposita comunicazione al soggetto che ha prestato la garanzia e, per conoscenza, al beneficiario.

Il costo di accensione della fideiussione è ammissibile a finanziamento nell'ambito delle spese generali che comunque non devono superare il 10% della spesa ammessa a finanziamento.

21. COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO (ANTICIPO, SAL O SALDO)

Nel caso di erogazione del contributo in conto interessi non sono previsti pagamenti di anticipi e/o stati di avanzamento lavori.

In seguito agli esiti dei controlli amministrativi e tecnici previsti dai paragrafi 15 e 19.2, la Provincia, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale, comunica al beneficiario l'importo del contributo da erogare oppure i motivi per i quali il contributo non può essere concesso.

Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento della comunicazione, può presentare alla Provincia memorie scritte al fine del riesame della comunicazione e della ridefinizione del relativo importo, ai sensi della legge 241/90. Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, la comunicazione assume carattere definitivo, fatte salve le possibilità di ricorso previste dalla legge.

22. ELENCHI DI LIQUIDAZIONE

La Provincia, dopo aver definito l'importo erogabile a ciascun beneficiario, provvede alla liquidazione del contributo spettante a ciascun beneficiario dando comunicazione alla D.G. Agricoltura.

23. CONTROLLI EX-POST

Si definisce periodo «*ex post*» quello compreso tra l'erogazione dell'ultimo pagamento e la conclusione del periodo dell'impegno relativo ad ogni tipologia di intervento finanziato.

Nel periodo «*ex post*» la Provincia effettua i controlli per verificare il rispetto degli impegni assunti da parte del beneficiario, con i seguenti obiettivi:

1. verificare che le operazioni d'investimento non subiscano nei 5 anni successivi alla data di comunicazione di concessione di contributo modifiche sostanziali che:
 - ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad un'impresa o a un ente pubblico;
 - siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione dell'impresa o della società agricola beneficiaria;
2. verificare la realtà e la finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario, quindi che i costi dichiarati non siano stati oggetto di sconti, ribassi, restituzioni;
3. garantire che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con fondi di origine nazionale o comunitaria, ossia non sia oggetto di doppio finanziamento.

Le verifiche richiedono un esame dei documenti contabili.

Almeno l'1% della spesa ammessa per le operazioni che hanno ricevuto interamente il contributo è sottoposta ogni anno ai controlli *ex post*, a partire dall'anno civile successivo all'ultimo pagamento e fino al termine dell'impegno.

I controlli *ex post* sono effettuati ogni anno per tutta la durata dell'impegno e sono realizzati entro il termine dell'anno di estrazione del campione a controllo.

Il funzionario che esegue controlli *ex post* non può essere lo stesso che ha effettuato i controlli precedenti sul medesimo investimento.

24. DECADENZA DEL CONTRIBUTO

La domanda ammessa a finanziamento decade a seguito di:

1. irregolarità (difformità e/o inadempienze) accertate da:
 - Province, o altri soggetti convenzionati con OPR, come ad esempio il Corpo Forestale dello Stato (CFS), nell'ambito dell'attività di controllo: amministrativo, *in loco* o *ex post*;
 - OPR o Sedi Territoriali Regionali (SteR) nell'ambito del controllo a campione sull'operato dalle Province (controllo di secondo livello);
 - Guardia di Finanza e altri organi di polizia giudiziaria nell'ambito delle proprie attività ispettive;
2. rinuncia da parte del beneficiario.

Nel caso di accertamento di irregolarità, la procedura di decadenza totale o parziale dal contributo, prevede l'invio all'interessato del provvedimento di decadenza, cui si allega copia del verbale di controllo, tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Il provvedimento descrive le irregolarità riscontrate, costituisce comunicazione di avvio del procedimento di decadenza e contiene l'invito a fornire controdeduzioni entro e non **oltre 15 giorni dalla data di ricevimento**.

Nel caso in cui non siano presentate controdeduzioni il provvedimento assume carattere definitivo.

Nel caso in cui siano presentate controdeduzioni, il **riesame** dei presupposti della decadenza è da compiersi **entro i 30 giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni** mediante accertamento (ad esempio: verifica documentale, sopralluoghi e/o ispezioni regolarmente verbalizzati ed effettuati in contraddittorio con l'interessato).

Quando il riesame dei presupposti della decadenza riguarda più soggetti delegati coinvolti nel controllo e nello svolgimento dell'*iter* amministrativo, ad esempio Provincia e CFS, e si renda necessaria l'attività di Commissioni collegiali, tale verifica deve essere compiuta **entro i 60 giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni**.

Entro e non oltre i 15 giorni successivi al termine previsto per il riesame, deve essere inviato all'interessato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento:

- il provvedimento definitivo di decadenza parziale o totale

dal contributo nel caso in cui il riesame confermi almeno parzialmente il permanere dei presupposti della decadenza, oppure

- la comunicazione di accoglimento delle controdeduzioni e la revoca del provvedimento di decadenza.

Nel **caso di rinuncia da parte del beneficiario**, la procedura di decadenza totale o parziale dal contributo, prevede:

- che nessuna comunicazione debba essere fatta all'interessato, se la rinuncia precede l'erogazione del pagamento. La rinuncia da parte del beneficiario viene acquisita nel fascicolo di domanda;
- che debba essere inviato all'interessato il provvedimento di decadenza totale, se la rinuncia è presentata dopo il pagamento. In questo caso non è necessario inviare la comunicazione con raccomandata AR e il provvedimento assume carattere definitivo, non essendo prevista la possibilità di presentare controdeduzioni.

Il provvedimento di decadenza generato, dal sistema, contiene i seguenti elementi:

- a. motivazioni del provvedimento;
- b. quantificazione delle eventuali somme indebitamente percepite;
- c. quantificazione degli eventuali interessi giornalieri dovuti. Il calcolo degli interessi sarà effettuato per ogni giorno a partire dalla data di ricevimento del provvedimento e fino alla data di recupero delle somme;
- d. modalità di recupero delle somme, secondo quanto indicato al capitolo 11 del «Manuale» OPR;
- e. procedure per la presentazione del ricorso.

La pronuncia della decadenza dal contributo, è competenza delle Province.

24.1 Cessazione totale

La **cessazione totale** di attività agricola senza possibilità di subentro da parte di un altro soggetto rappresenta un caso particolare di rinuncia o recesso per il quale si procede al recupero dei contributi già erogati maggiorati degli interessi legali come previsto dal «Manuale» OPR al capitolo 12.3.

24.2 Cessione parziale o totale

In caso di **cessione parziale o totale dell'azienda** ad altro soggetto (per vendita parziale o totale dell'azienda, affitto parziale o totale, ecc.), chi subentra nella proprietà o conduzione dell'azienda può assumere l'impegno del cedente per la durata residua.

Se colui che subentra non si assume gli impegni del cedente, viene applicato quanto previsto ai capitoli 12.1 e 12.3 del «Manuale» OPR. In tal caso il beneficiario che subentra deve possedere i requisiti, soggettivi ed oggettivi, posseduti dal beneficiario originario. In caso contrario, la possibilità di effettuare il cambio di beneficiario deve essere valutata dalla Provincia, che può non concedere il subentro, concederlo con revisione del punteggio di priorità acquisito e del contributo spettante oppure concederlo senza alcuna variazione.

Se colui che subentra assume formalmente gli impegni, chi ha ceduto l'attività non è tenuto a restituire le somme già percepite e chi subentra diviene responsabile del rispetto dell'impegno per tutta la durata residua.

La responsabilità delle irregolarità che comportano la decadenza totale o parziale della domanda (e il recupero di somme indebitamente erogate anche a valenza retroattiva) è imputabile al soggetto che subentra, il quale è tenuto a restituire il contributo già erogato, (anche per il periodo già trascorso) fatti salvi diversi accordi contrattuali tra il cedente e il subentrante. Tale responsabilità vale anche nei confronti di eventuali rinunce agli impegni assunti.

Il beneficiario è tenuto a notificare all'amministrazione competente le variazioni intervenute entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione.

24.3 Recesso parziale o totale

Il **recesso parziale o totale**, dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno ed è regolato dal capitolo 12.1 del Manuale.

Il recesso non è ammesso qualora l'autorità competente abbia già informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella

domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o *in loco*, se la rinuncia riguarda le parti della domanda che presentano irregolarità.

Il recesso non è ammesso anche nel caso in cui l'autorità competente abbia già comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo *in loco*.

24.4 Trasferimento degli impegni

Il cambio del beneficiario conseguente al **trasferimento degli impegni** assunti o delle attività avviate con una misura del PSR può avvenire solo prima dell'erogazione del saldo.

In tal caso il beneficiario che subentra deve possedere i requisiti, soggettivi ed oggettivi, posseduti dal beneficiario originario. In caso contrario, la possibilità di effettuare il cambio di beneficiario deve essere valutata dalla Provincia, che può non concedere il subentro, concederlo con revisione del punteggio di priorità acquisito e del contributo spettante oppure concederlo senza alcuna variazione.

Nel periodo compreso tra la data della liquidazione finale del contributo fino al termine del periodo di durata degli impegni assunti dal beneficiario non è possibile variare l'assetto proprietario o la rilocalizzazione dell'attività produttiva.

Il beneficiario è tenuto a notificare all'amministrazione competente le variazioni intervenute entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione.

Il trasferimento degli impegni è regolato dal capitolo 12.4 del «Manuale» OPR.

25. FORZA MAGGIORE

Non si ha decadenza se il beneficiario non ha potuto rispettare l'impegno per causa di forza maggiore, come stabilito dal «Manuale» OPR al capitolo 12.2.

Le cause di forza maggiore e la relativa documentazione probante sono:

- il decesso del beneficiario:
 - certificato di morte;
- l'impossibilità a svolgere l'attività lavorativa da parte del beneficiario per lungo periodo (almeno sei mesi) per malattie, incidenti, ecc.:
 - eventuale denuncia di infortunio, certificazione medica attestante lungo degenza e attestante che le malattie invalidanti non consentano lo svolgimento della specifica attività professionale;
- l'esproprio, non prevedibile al momento della domanda, di superficie assoggettate all'impegno o parte rilevante dell'azienda, tale da comprometterne la redditività economica o la redditività dell'investimento:
 - provvedimento dell'autorità pubblica che attesta lo stato di somma urgenza e dispone l'esproprio o l'occupazione indicando le particelle catastali interessate;
- le calamità naturali che coinvolgono superfici assoggettate all'impegno o parte rilevante dell'azienda tale da comprometterne la redditività economica o la redditività dell'investimento o che coinvolgono i territori interessati dalle opere oggetto dei lavori o che comportino variazioni dell'assetto territoriale, idraulico e geologico tali da pregiudicare la funzionalità dell'intervento:
 - provvedimento dell'autorità competente che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato o in alternativa;
 - certificato rilasciato da autorità pubbliche;
- la provata distruzione fortuita di fabbricati aziendali ad uso agricolo:
 - denuncia alle forze dell'ordine;
- l'epizootia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico dell'imprenditore agricolo:
 - certificato dall'autorità sanitaria competente o di un veterinario riconosciuto ai sensi del d.lgs. n. 196 del 22 maggio 1999, che attestano la presenza dell'epizootia;
- le fitopatie che colpiscono in tutto o in parte la superficie aziendale:
 - ordine di estirpazione da parte dell'autorità competente.

Altre situazioni non citate, potranno essere eventualmente riconosciute dalla D.G. Agricoltura. Ulteriori cause di forza maggiore devono essere intese come «circostanze anormali, indipen-

denti dall'operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà».

26. IMPEGNI

Gli impegni che il beneficiario si è assunto con la domanda sono distinti in essenziali ed accessori. Il non rispetto degli stessi comporta, rispettivamente, la decadenza totale o parziale dalla riscossione dell'aiuto e la restituzione delle somme indebitamente percepite.

In caso di richiesta di riconoscimento di cause di forza maggiore, la documentazione relativa deve essere notificata per iscritto all'amministrazione competente entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui si è verificata o da quando il beneficiario ne è venuto a conoscenza, unitamente alla documentazione comprovante la stessa.

La Provincia comunicherà entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta l'accoglimento delle motivazioni di causa di forza maggiore.

26.1 Impegni essenziali

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la **decadenza totale dal contributo** e la restituzione delle somme indebitamente percepite.

Gli impegni essenziali sono:

1. raggiungere gli obiettivi indicati nel **Piano aziendale per lo sviluppo** dell'attività agricola, entro i cinque anni successivi alla data di adozione della decisione individuale di concedere il premio, ossia dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del provvedimento di ammissione a finanziamento della domanda di premio, fatta salva l'eventuale riconoscimento di cause di forza maggiore indicate al capitolo 12.2 del «Manuale»;
2. **mantenere la destinazione** d'uso per la quale è stato approvato il finanziamento degli investimenti per 5 anni. La decorrenza dell'obbligo di mantenimento della destinazione d'uso degli investimenti ha inizio dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo;
3. **non cedere o rilocalizzare** l'attività produttiva collegata agli investimenti realizzati nei 5 anni successivi alla data di comunicazione di erogazione del saldo;
4. comunicare alla Provincia la **cessione totale o parziale** degli investimenti ammessi a finanziamento prima della relativa liquidazione a saldo, entro il termine di 90 giorni dal perfezionamento dell'atto di cessione, fatte salve eventuali cause di forza maggiore indicate al capitolo 12.2 del «Manuale»;
5. **possesso della Dichiarazione di Avvio Attività (DAA)** ai sensi dell'art. 5 della l.r. 10/2007 al momento della liquidazione del contributo;
6. realizzare un investimento che risponda a requisiti di funzionalità e completezza, salvo i casi di forza maggiore, nei tempi previsti e concessi, massimo **15 mesi più 3 mesi** di eventuale proroga autorizzata. Nel caso di programmi di investimento inerenti al solo acquisto di macchine e attrezzature i tempi di esecuzione degli acquisti previsti sono pari al massimo a 12 mesi e non può essere autorizzata alcuna proroga;
7. impiegare i contributi concessi nel rispetto ed in coerenza con quanto previsto dal programma di investimenti approvato;
8. provvedere all'adeguamento, dalla data di presentazione della domanda, alle **norme in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori**, di aspetti di particolare rilevanza (impianto elettrico aziendale, protezione di alberi cardanici e prese di forza, scale portatili, protezione vasconi, fornitura dei DPI, servizi igienici e spogliatoi). Il mancato adeguamento è documentato da esito negativo a seguito dei controlli effettuati dalle ASL nell'ambito dell'attività ispettiva presso le aziende agricole ed è segnalato alle Province;
9. raggiungere gli **obiettivi** collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento. In questo caso la decadenza dal contributo si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi incide sull'ammissione a finanziamento della domanda;
10. presentare la **documentazione necessaria** per la liquidazione della domanda di pagamento del saldo del contribu-

to, comprensiva di tutta la documentazione indicata al capitolo 21 entro 20 giorni dalla data di ricezione del sollecito della Provincia;

11. non apportare al programma di investimenti varianti **non ammissibili** con gli interventi finanziati dalla presente misura;
12. consentire il regolare svolgimento dei **controlli in loco** e/o dei sopralluoghi o «visite *in situ*» (c.f.r. Parte II, Capitolo 16 del «Manuale»);
13. fare pervenire la **copia cartacea** della domanda di contributo e i relativi allegati entro e non oltre 20 giorni dall'invio, tramite SIARL, della domanda informatizzata;
14. fare pervenire la **documentazione mancante** al momento della presentazione della domanda o al momento della richiesta di saldo entro e non oltre 20 giorni dalla richiesta di integrazione (c.f.r. Parte II, Capitolo 15.5.2 del «Manuale»);
15. fare pervenire la documentazione integrativa richiesta dalla Provincia entro e non oltre il termine fissato dalla stessa (c.f.r. Parte II, Capitolo 15.5.3 del «Manuale»);
16. rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa agli obblighi previsti al regime delle **quote latte**;
17. non percepire per il medesimo investimento **ulteriori finanziamenti** pubblici non dichiarati di origine nazionale o comunitaria.

26.2 Impegni accessori

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la **decadenza parziale dal contributo** e la restituzione delle somme indebitamente percepite.

Di seguito sono elencati gli impegni accessori, con le relative penalità:

1. fare pervenire la **copia cartacea della domanda** di premio entro il 10° giorno di calendario dall'invio della domanda informatizzata, e comunque con un ritardo compreso tra l'11° ed il 20° giorno successivo a quella informatizzata, con riferimento alla presentazione della domanda e a quanto stabilito dalla Parte II, Capitolo 24.2 del «Manuale». Un ritardo superiore al 20° giorno comporta il mancato rispetto dell'impegno essenziale di cui al precedente paragrafo, comma 10;
2. **informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR** attraverso azioni specifiche correlate alla natura e all'entità dell'intervento finanziato. Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 1 del documento «Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali»;
3. raggiungere gli **obiettivi collegati a punteggi** di priorità previsti dal programma di investimento. In questo caso la decadenza parziale dal contributo si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi non incide sull'ammissione a finanziamento della domanda;
4. provvedere all'adeguamento, dalla data di presentazione della domanda, alle **norme in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori** di cui al paragrafo 3, lettera D, per aspetti diversi da quelli elencati al precedente paragrafo punto 8. Il mancato adeguamento è documentato da esito negativo a seguito dei controlli effettuati dalle ASL nell'ambito dell'attività ispettiva presso le aziende agricole ed è segnalato alle Province.

27. RICORSI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Provincia e dalla D.G. Agricoltura è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate:

27.1 Contestazioni per mancato accoglimento o finanziamento della domanda

Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda, al soggetto interessato è data facoltà di esperire tre forme alternative di ricorso, come di seguito indicato:

- 1) **ricorso gerarchico alla Regione Lombardia** entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, che deve risolversi di norma entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso, salvo comprovate necessità istruttorie da parte della Regione, le quali devono essere comunicate tempestivamente al ricorrente. trascorsi i 90 giorni e in assenza di comunica-

zione da parte della Regione, opera il silenzio diniego e, pertanto, il ricorso si intende respinto;

2) ricorso giurisdizionale al TAR competente:

- entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione,
- entro 60 giorni successivi al termine ultimo dei 90 giorni considerati per l'operatività del silenzio-diniego, di cui al secondo alinea del precedente punto 1;

3) ricorso al Capo dello Stato

entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.

27.2 Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo

Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, emanati a seguito dell'effettuazione di controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire i seguenti ricorsi:

- 1) ricorso gerarchico alla **Regione Lombardia** entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, che deve risolversi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso, salvo comprovate necessità istruttorie da parte della Regione, le quali devono essere comunicate tempestivamente al ricorrente; trascorsi i 90 giorni e in assenza di comunicazione da parte della Regione, opera il silenzio diniego e, pertanto, il ricorso si intende respinto;
- 2) ricorso al Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di Procedura Civile.

28. SANZIONI

L'applicazione di sanzioni amministrative avviene secondo le modalità e con i criteri individuati nel «Manuale» Parte IV.

29. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al d.lgs. n. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Al fine di esplicitare l'obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari di fondi provenienti dal bilancio comunitario (Reg. CE n. 1995/2006 del Consiglio) l'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 pubblica l'elenco dei beneficiari (con relativo titolo delle operazioni e importi della partecipazione pubblica assegnati a tali operazioni) del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Reg. CE 1974/2006, all. VI).

Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 2 del documento «Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali».

Il beneficiario ha l'obbligo di pubblicizzare e informare il pubblico sul ruolo del FEASR attraverso azioni specifiche correlate alla natura e all'entità dell'intervento finanziato.

Per le azioni specifiche si rimanda al capitolo 1 del documento «Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali».

30. RIFERIMENTI NORMATIVI

I principali riferimenti normativi e regolamentari alla base delle presenti disposizioni attuative sono i seguenti:

- Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio europeo, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione europea del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni dell'Organismo Pagatore Regionale, approvato con decreto n. 1503 del 20 febbraio 2008;
- l.r. 10/2007 «Disciplina regionale dell'agriturismo»;
- l.r. 12/2005 «Legge per il governo del territorio»;
- legge 289/2002 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2003)».

31. RIEPILOGO TEMPISTICA

ALLEGATO 1

Nella seguente tabella è riportato il cronoprogramma per il periodo di applicazione della Misura compreso tra il giorno successivo alla pubblicazione delle disposizioni attuative sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e 2 novembre 2010.

Data inizio periodo di presentazione delle domande alla Provincia	Dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURL
Data fine periodo di presentazione delle domande alla Provincia	18.07.2008
Termine per invio alla Regione delle graduatorie; entro tali date devono essere concluse le istruttorie, compresi i riesami	31.10.2008
Data di pubblicazione dell'atto con cui la Regione ripartisce i fondi alle Province; l'atto rappresenta la comunicazione di ammissione a finanziamento ai richiedenti	14.11.2008
Termine per la realizzazione dei lavori	01.03.2010
Termine per l'acquisto delle dotazioni	01.12.2009
Termine per la liquidazione dei beneficiari	02.11.2010

NOTE

(1) Ai sensi del d.lgs n. 99 del 29 marzo 2004 e della deliberazione di Giunta regionale n. 20732 del 16 febbraio 2005, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 9 Serie Ordinaria 28 febbraio 2005.

(2) Ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004 e dell'articolo 3 dell'allegato 1 della deliberazione di Giunta regionale n. 20732 del 16 febbraio 2005, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 9 Serie Ordinaria 28 febbraio 2005.

(3) Ai sensi del d.m. del Ministero delle Attività produttive del 23 giugno 2004 e successive modifiche e integrazioni.

(4) L'affidabilità del richiedente è legata alla sua condotta durante altre operazioni, finanziate dal PSR 2000-2006 o dal PSR 2007-2013. I casi in cui il richiedente risulta inaffidabile sono specificati nel manuale OPR.

(5) Si definiscono giovani imprenditori agricoli coloro i quali al momento della domanda di contributo:

- hanno età compresa tra 18 e 40 anni e sono titolari d'impresa agricola. Nel caso di società agricola o di società cooperativa, tutti i soci devono avere età compresa tra 18 e 40 anni;
- si sono insediati, per la prima volta, in agricoltura da meno di 5 anni come titolari o contitolari. Nel caso di società, almeno il 50% dei soci si è insediata in agricoltura per la prima volta da meno di 5 anni.

(6) Regolamento «*de minimis*» (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore, pubblicato sulla GUUE L 379 del 28 dicembre 2006. Tale regime prevede un massimo di 200.000 euro di contributo pubblico nel triennio, ridotto dell'entità di eventuali contributi già percepiti in regimi di «*de minimis*» nel periodo considerato. Il triennio da considerare parte dalla data del verbale di accertamento finale di esecuzione lavori.

(7) L'elenco dei Comuni ricadenti in Zona Svantaggiata è riportato nell'allegato 12 del PSR 2007-13.

(8) Nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL) sono stati costituiti l'anagrafe delle imprese agricole ed il fascicolo aziendale, che contengono le informazioni certificate di carattere generale relative alle imprese. A partire da tale sistema è stato sviluppato il modello di domanda informatizzato, direttamente collegato all'anagrafe delle imprese agricole e al fascicolo aziendale, attraverso il quale è possibile compilare e presentare alle Province le domande di finanziamento relative alla Misura 311. La costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale consente la compilazione automatica della parte generale del modello di domanda, alla quale è collegata una scheda di Misura che riporta dati e informazioni specifiche della Misura.

(9) Ai sensi dell'articolo 4, del Regolamento (CE) 1975/2006.

(10) Lo schema di polizza fidejussoria è recuperabile dagli allegati del manuale OPR, scaricabile dal sito internet della Direzione Generale Agricoltura, www.agricoltura.regione.lombardia.it area «opportunità e regole», sezione «Organismo Pagatore Regionale».

«COMUNI BENEFICIARI POLI URBANI»

Codice ISTAT	Provincia	COMUNE
16003	BG	ALBANO SANT'ALESSANDRO
16005	BG	ALMÈ
16009	BG	AMBIVERE
16021	BG	BARZANA
16024	BG	BERGAMO
16055	BG	CAROBBO DEGLI ANGELI
16057	BG	CARVICO
16062	BG	CASTELLI CALEPIO
16069	BG	CENATE SOTTO
16073	BG	CHIUDUNO
16114	BG	GORLAGO
16120	BG	GRUMELLO DEL MONTE
16132	BG	MAPELLO
16155	BG	PALADINA
16189	BG	SAN PAOLO D'ARGON
16194	BG	SCANZOROSCIATE
16203	BG	SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII
16214	BG	TORRE BOLDONE
16216	BG	TORRE DE' ROVERI
16238	BG	VILLA D'ADDA
17029	BS	BRESCIA
13005	CO	ALBIOLO
13006	CO	ALSERIO
13007	CO	ALZATE BRIANZA
13009	CO	ANZANO DEL PARCO
13010	CO	APPIANO GENTILE
13012	CO	AROSIO
13022	CO	BEREGAZZO CON FIGLIARO
13023	CO	BINAGO
13024	CO	BIZZARONE
13028	CO	BREGNANO
13029	CO	BRENNA
13034	CO	BULGAROGGRASSO
13035	CO	CABIATE
13036	CO	CADORAGO
13038	CO	CAGNO
13041	CO	CANTÙ
13043	CO	CAPIAGO INTIMIANO
13045	CO	CARBONATE
13046	CO	CARIMATE
13048	CO	CARUGO
13053	CO	CASNATE CON BERNATE
13055	CO	CASSINA RIZZARDI
13058	CO	CASTELMARTE
13059	CO	CASTELNUOVO BOZZENTE
13061	CO	CAVALLASCA
13064	CO	CERMENATE
13068	CO	CIRIMIDO
13075	CO	COMO
13084	CO	CUCCIAGO
13093	CO	DREZZO
13099	CO	FALOPPIO
13100	CO	FENEGRO'
13101	CO	FIGINO SERENZA
13102	CO	FINO MORNASCO
13109	CO	GIRONICO
13110	CO	GRANDATE

Codice ISTAT	Provincia	COMUNE
13114	CO	GUANZATE
13118	CO	INVERIGO
13121	CO	LAMBRUGO
13128	CO	LIMIDO COMASCO
13129	CO	LIPOMO
13131	CO	LOCATE VARESIANO
13133	CO	LOMAZZO
13135	CO	LUISAGO
13136	CO	LURAGO D'ERBA
13137	CO	LURAGO MARINONE
13138	CO	LURATE CACCIVIO
13143	CO	MARIANO COMENSE
13147	CO	MERONE
13153	CO	MONGUZZO
13154	CO	MONTANO LUCINO
13157	CO	MONTORFANO
13159	CO	MOZZATE
13163	CO	NOVEDRATE
13165	CO	OLGIATE COMASCO
13169	CO	OLTRONA DI SAN MAMETTE
13170	CO	ORSENIKO
13175	CO	PARÈ
13197	CO	RODERO
13199	CO	RONAGO
13201	CO	ROVELLASCA
13202	CO	ROVELLO PORRO
13206	CO	SAN FERMO DELLA BATTAGLIA
13212	CO	SENNA COMASCO
13215	CO	SOLBIATE
13227	CO	TURATE
13228	CO	UGGIATE TREVANO
13232	CO	VALMOREA
13238	CO	VENIANO
13242	CO	VERTEMATE CON MINOPRIO
13245	CO	VILLA GUARDIA
19036	CR	CREMONA
97002	LC	AIRUNO
97003	LC	ANNONE DI BRIANZA
97005	LC	BARZAGO
97006	LC	BARZANÒ
97009	LC	BOSISIO PARINI
97010	LC	BRIVIO
97011	LC	BULCIAGO
97012	LC	CALCO
97016	LC	CASATENOVO
97017	LC	CASSAGO BRIANZA
97019	LC	CASTELLO DI BRIANZA
97020	LC	CERNUSCO LOMBARDONE
97026	LC	COSTA MASNAGA
97028	LC	CREMELLA
97031	LC	DOLZAGO
97037	LC	GARBAGNATE MONASTERO
97039	LC	IMBERSAGO
97042	LC	LECCO
97044	LC	LOMAGNA
97048	LC	MERATE
97049	LC	MISSAGLIA
97051	LC	MOLTENO
97053	LC	MONTEVECCHIA
97054	LC	MONTICELLO BRIANZA

Codice ISTAT	Provincia	COMUNE
97056	LC	NIBIONNO
97057	LC	OGGIONO
97058	LC	OLGIATE MOLGORA
97061	LC	OSNAGO
97062	LC	PADERNO D'ADDA
97066	LC	PEREGO
97071	LC	ROBBIATE
97072	LC	ROGENO
97073	LC	ROVAGNATE
97074	LC	SANTA MARIA HOÈ
97075	LC	SIRONE
97076	LC	SIRTORI
97087	LC	VERDERIO INFERIORE
97088	LC	VERDERIO SUPERIORE
97090	LC	VIGANÒ
98031	LO	LODI
15002	MI	ABBIATEGRASSO
15003	MI	AGRATE BRIANZA
15004	MI	AICURZIO
15005	MI	ALBAIRATE
15006	MI	ALBIATE
15007	MI	ARCONATE
15008	MI	ARCORE
15009	MI	ARESE
15010	MI	ARLUNO
15011	MI	ASSAGO
15012	MI	BAREGGIO
15013	MI	BARLASSINA
15014	MI	BASIANO
15015	MI	BASIGLIO
15016	MI	BELLINZAGO LOMBARDO
15017	MI	BELLUSCO
15018	MI	BERNAREGGIO
15019	MI	BERNATE TICINO
15021	MI	BESANA IN BRIANZA
15022	MI	BESATE
15023	MI	BIASSONO
15024	MI	BINASCO
15026	MI	BOFFALORA SOPRA TICINO
15027	MI	BOLLATE
15030	MI	BOVISIO MASCIAGO
15032	MI	BRESSO
15033	MI	BRIOSCO
15034	MI	BRUGHERIO
15035	MI	BUBBIANO
15036	MI	BUCCINASCO
15037	MI	BURAGO DI MOLGORA
15038	MI	BUSCATE
15039	MI	BUSNAGO
15040	MI	BUSSERO
15041	MI	BUSTO GAROLFO
15042	MI	CALVIGNASCO
15044	MI	CAMBIAGO
15045	MI	CAMPARADA
15046	MI	CANEGRATE
15047	MI	CAPONAGO
15048	MI	CARATE BRIANZA
15049	MI	CARNATE
15050	MI	CARPIANO
15051	MI	CARUGATE

Codice ISTAT	Provincia	COMUNE
15055	MI	CASARILE
15058	MI	CASOREZZO
15059	MI	CASSANO D'ADDA
15060	MI	CASSINA DE' PECCHI
15061	MI	CASSINETTA DI LUGAGNANO
15062	MI	CASTANO PRIMO
15068	MI	CAVENAGO DI BRIANZA
15069	MI	CERIANO LAGHETTO
15070	MI	CERNUSCO SUL NAVIGLIO
15071	MI	CERRO AL LAMBRO
15072	MI	CERRO MAGGIORE
15074	MI	CESANO BOSCONI
15075	MI	CESANO MADERNO
15076	MI	CESATE
15077	MI	CINISELLO BALSAMO
15078	MI	CISLIANO
15080	MI	COGLIATE
15081	MI	COLOGNO MONZESE
15082	MI	COLTURANO
15084	MI	CONCOREZZO
15085	MI	CORBETTA
15086	MI	CORMANO
15087	MI	CORNAREDO
15088	MI	CORNATE D'ADDA
15092	MI	CORREZZANA
15093	MI	CORSICO
15096	MI	CUGGIONO
15097	MI	CUSAGO
15098	MI	CUSANO MILANINO
15099	MI	DAIRAGO
15100	MI	DESIO
15101	MI	DRESANO
15103	MI	GAGGIANO
15105	MI	GARBAGNATE MILANESE
15106	MI	GESSATE
15107	MI	GIUSSANO
15108	MI	GORGONZOLA
15110	MI	GREZZAGO
15112	MI	GUDO VISCONTI
15113	MI	INVERUNO
15114	MI	INZAGO
15115	MI	LACCHIARELLA
15116	MI	LAINATE
15117	MI	LAZZATE
15118	MI	LEGNANO
15119	MI	LENTATE SUL SEVESO
15120	MI	LESMO
15121	MI	LIMBIATE
15122	MI	LISCATE
15123	MI	LISSONE
15125	MI	LOCATE TRIULZI
15129	MI	MACHERIO
15130	MI	MAGENTA
15131	MI	MAGNAGO
15134	MI	MARCALLO CON CASONE
15136	MI	MASATE
15138	MI	MEDA
15139	MI	MEDIGLIA
15140	MI	MELEGNANO
15142	MI	MELZO

Codice ISTAT	Provincia	COMUNE
15144	MI	MESERO
15145	MI	MEZZAGO
15146	MI	MILANO
15147	MI	MISINTO
15149	MI	MONZA
15150	MI	MORIMONDO
15151	MI	MOTTA VISCONTI
15152	MI	MUGGIÒ
15154	MI	NERVIANO
15155	MI	NOSATE
15156	MI	NOVA MILANESE
15157	MI	NOVATE MILANESE
15158	MI	NOVIGLIO
15159	MI	OPERA
15161	MI	ORNAGO
15164	MI	OSSONA
15165	MI	OZZERO
15166	MI	PADERNO DUGNANO
15167	MI	PANTIGLIATE
15168	MI	PARABIAGO
15169	MI	PAULLO
15170	MI	PERO
15171	MI	PESCHIERA BORROMEO
15172	MI	PESSANO CON BORNAGO
15173	MI	PIEVE EMANUELE
15175	MI	PIOLTELLO
15176	MI	POGLIANO MILANESE
15177	MI	POZZO D'ADDA
15178	MI	POZZUOLO MARTESANA
15179	MI	PREGNANA MILANESE
15180	MI	RENATE
15181	MI	RESCALDINA
15182	MI	RHO
15183	MI	ROBECCHETTO CON INDUNO
15184	MI	ROBECCO SUL NAVIGLIO
15185	MI	RODANO
15186	MI	RONCELLO
15187	MI	RONCO BRIANTINO
15188	MI	ROSATE
15189	MI	ROZZANO
15191	MI	SAN COLOMBANO AL LAMBRO
15192	MI	SAN DONATO MILANESE
15194	MI	SAN GIORGIO SU LEGNANO
15195	MI	SAN GIULIANO MILANESE
15200	MI	SANTO STEFANO TICINO
15201	MI	SAN VITTORE OLONA
15202	MI	SAN ZENONE AL LAMBRO
15204	MI	SEDRIANO
15205	MI	SEGRATE
15206	MI	SENAGO
15208	MI	SEREGNO
15209	MI	SESTO SAN GIOVANNI
15210	MI	SETTALA
15211	MI	SETTIMO MILANESE
15212	MI	SEVESO
15213	MI	SOLARO
15216	MI	SOVICO
15217	MI	SULBIATE
15219	MI	TREZZANO ROSA
15220	MI	TREZZANO SUL NAVIGLIO

Codice ISTAT	Provincia	COMUNE
15221	MI	TREZZO SULL'ADDA
15222	MI	TRIBIANO
15223	MI	TRIUGGIO
15224	MI	TRUCCAZZANO
15226	MI	TURBIGO
15227	MI	USMATE VELATE
15229	MI	VANZAGO
15230	MI	VAPRIO D'ADDA
15231	MI	VAREDO
15232	MI	VEDANO AL LAMBRO
15233	MI	VEDUGGIO CON COLZANO
15234	MI	VERANO BRIANZA
15235	MI	VERMEZZO
15236	MI	VERNATE
15237	MI	VIGNATE
15239	MI	VILLASANTA
15241	MI	VIMERCATE
15242	MI	VIMODRONE
15243	MI	VITTUONE
15244	MI	VIZZOLO PREDABISSI
15246	MI	ZELO SURRIGONE
15247	MI	ZIBIDO SAN GIACOMO
15248	MI	VILLA CORTESE
15249	MI	VANZAGHELLO
20030	MN	MANTOVA
18110	PV	PAVIA
14061	SO	SONDRIO
12002	VA	ALBIZZATE
12003	VA	ANGERA
12005	VA	ARSAGO SEPRIO
12006	VA	AZZATE
12009	VA	BARDELLO
12012	VA	BESNATE
12013	VA	BESOZZO
12014	VA	BIANDRONNO
12016	VA	BODIO LOMNAGO
12017	VA	BREBBIA
12018	VA	BREGANO
12023	VA	BRUNELLO
12025	VA	BUGUGGIATE
12026	VA	BUSTO ARSIZIO
12028	VA	CADREZZATE
12029	VA	CAIRATE
12031	VA	CARAVATE
12032	VA	CARDANO AL CAMPO
12033	VA	CARNAGO
12034	VA	CARONNO PERTUSELLA
12035	VA	CARONNO VARESINO
12036	VA	CASALE LITTA
12038	VA	CASCIAGO
12039	VA	CASORATE SEMPIONE
12040	VA	CASSANO MAGNAGO
12042	VA	CASTELLANZA
12044	VA	CASTELSEPRIO
12046	VA	CASTIGLIONE OLONA
12047	VA	CASTRONNO
12048	VA	CAVARIA CON PREMEZZO
12049	VA	CAZZAGO BRABBIA
12050	VA	CISLAGO
12054	VA	COMABBIO

Codice ISTAT	Provincia	COMUNE
12057	VA	CROSIO DELLA VALLE
12064	VA	DAVERIO
12067	VA	FAGNANO OLONA
12068	VA	FERNO
12070	VA	GALLARATE
12071	VA	GALLIATE LOMBARDO
12073	VA	GAZZADA SCHIANNO
12075	VA	GERENZANO
12077	VA	GOLASECCA
12078	VA	GORLA MAGGIORE
12079	VA	GORLA MINORE
12080	VA	GORNATE OLONA
12082	VA	INARZO
12084	VA	ISPRA
12085	VA	JERAGO CON ORAGO
12088	VA	LEGGIUNO
12089	VA	LONATE CEPPINO
12090	VA	LONATE POZZOLO
12091	VA	LOZZA
12095	VA	MALGESSO
12096	VA	MALNATE
12098	VA	MARNATE
12101	VA	MERCALLO
12104	VA	MONVALLE
12105	VA	MORAZZONE
12106	VA	MORNAGO
12107	VA	OGGIONA CON SANTO STEFANO
12108	VA	OLGIATE OLONA
12109	VA	ORIGGIO
12111	VA	OSMATE LENTATE
12116	VA	RANCO
12118	VA	SAMARATE
12119	VA	SARONNO
12120	VA	SESTO CALENDE
12121	VA	SOLBIATE ARNO
12122	VA	SOLBIATE OLONA
12123	VA	SOMMA LOMBARDO
12124	VA	SUMIRAGO
12125	VA	TAINO
12126	VA	TERNATE
12127	VA	TRADATE
12128	VA	TRAVEDONA-MONATE
12130	VA	UBOLDO
12132	VA	VARANO BORGHI
12133	VA	VARESE
12134	VA	VEDANO OLONA
12136	VA	VENEGONO INFERIORE
12137	VA	VENEGONO SUPERIORE
12138	VA	VERGIATE
12140	VA	VIZZOLA TICINO
12141	VA	SANGIANO

